



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/07/2007

ADDI' 03/07/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MAKDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
FOMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RAMUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Janiela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Danielo	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** UNISSIS

ASSENTI: BATTAGLIA - CIANI - DI STEFANO - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 499

Oggetto:

Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Madonna del Passo n. 1 e n. 2 in comune di Rieti - Attuazione della DGR de' 14/12/99 n° 5817.



499 = 3 LUG. 2007. *lu*

Oggetto: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Madonna del Passo n. 1 e n. 2 in comune di Rieti - Attuazione della DGR del 14/12/99 n° 5817.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO il Digs n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che la L.R. n 74 del 18 novembre 1991, concernente "Disposizioni in materia di tutela ambientale - Modificazioni ed integrazioni della L. R. n. 36 del 11 aprile 1985", attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare "... una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti ...", individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, "... la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento....";

VISTA la L. R. n. 6 del 22 gennaio 1996 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n°36";

VISTA la D.G.R. del 14/12/1999 n° 5817 Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la D.G.R. n.687 del 30.07.04 "Adozione del Piano di tutela delle acque", ai sensi del D.Lgs.152/99;

CONSIDERATA la documentazione geologica a firma dei dott.ri geol. Vincenzo Sciuto e Carlo Enrico Peris trasmessa dall'Area Risorse Idriche della Regione Lazio con nota n° 051248/2S/10 del 5/04/2005, successivamente integrata con la nota in data 23.02.06;

PRESO ATTO che, nella relazione geologica a firma dei dott.ri geol. Vincenzo Sciuto e Carlo Enrico Peris, sono state individuate la zona di rispetto ristretta, rispetto allargata e protezione;

CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 ottobre 2005 n°30;


CONSIDERATA la relazione tecnica d'ufficio dell'Area 4/A serv. 8 prot. 64956 del 14/04/2006; *ff* *scabellia Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli*

ESPERITA la procedura di concertazione con le Parti Sociali *ff*

all'unanimità


DELIBERA

- di adottare la delimitazione delle aree di salvaguardia così come sono riportate nella cartografia allegata che fa parte integrante della presente deliberazione *ff*
(All. 1 - [CTR - Aree di salvaguardia] All. 2 - [Catastale - Zone di rispetto]) *ff* *Carta delle zone di rispetto in base catastale*
ff *Carta delle zone di salvaguardia (C.S.R.)*
- di individuare per i pozzi Madonna del Passo n. 1 e n. 2 la zona di rispetto ristretta, rispetto allargata e protezione;
- per il gestore l'obbligo di realizzare un sistema di monitoraggio ai sensi della DGR 355/03 e DGR 222/05 come prescritto dalla relazione tecnica d'ufficio dell'Area 4/A Servizio 8 prot. 64956 del 14/04/06 (All.3);



499 = 3 LUG. 2007. *ll*

- di adibire la zona di tutela assoluta esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; detta zona deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti;
- di dare all'area di rispetto ristretta la destinazione agroforestale nella quale non è consentita ulteriore edificazione;
- che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire anche occasionalmente con la qualità delle acque; tali attività sono quelle che in qualunque momento del ciclo produttivo utilizzino, trattino o detengano sostanze liquide o solide che possano determinare il deterioramento della qualità delle acque.
- che la zona di rispetto, non può essere adibita alle seguenti attività o destinazioni:
 - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- che gli agglomerati urbani presenti nelle aree di rispetto devono essere dotati di fognature a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori delle aree di rispetto stesse. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;
- che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
- che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali e turistici-alberghieri (centri abitati di Lugnano, Madonna del Passo e Terminillo), dovrà mantenere una destinazione agroforestale con l'adozione delle seguenti misure precauzionali per da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
 - è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate;
 - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
 - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
 - lo smaltimento dei reflui di abitazioni isolate dovrà avvenire mediante impianti di evapotraspirazione vegetale o altri sistemi che garantiscano il non inquinamento della falda sottostante;



499 = 3 LUG. 2007 lu

□ tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde.

- che la zona di protezione interessata da insediamenti residenziali e turistici alberghieri (centri abitati di Lugnano, Madonna del Passo e Terminillo), ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, oltre alle misure precauzionali precedentemente elencati, dovrà essere munita di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori, in impianti di fito depurazione che raggiungano gli stessi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;
- Le competenze in materia di controllo previsti dal Decreto Legislativo 3/04/06, n°152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio;
- Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;
- Di dare mandato alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di trasmettere al Comune di Rieti la presente deliberazione; il suddetto comune la pubblicherà sul proprio albo pretorio mediante l'affissione per quindici giorni.
- Il comune dopo ulteriori quindici giorni trasmetterà alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli gli estremi della pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge.
- Analizzate e controdedotte le osservazioni provenienti dal Comune mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale, saranno approvate le aree di salvaguardia dei pozzi Madonna del Passo n. 1 e n. 2.



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



ALLEGATO 3

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

10 LUG. 2007

